

Allegato 1

Legge n. 313/2004 recante disciplina dell'apicoltura

Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)

I.V.A. Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

AIUTO DI STATO/ITALIA (EMILIA ROMAGNA) SA. 34959 (2012/N).

Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi per l'ammodernamento delle sale di smielatura e dei locali per la lavorazione e commercializzazione del miele ed acquisto macchine ed attrezzature

AVVISO PUBBLICO

PREMESSA

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con Decreto n. 20026 del 10 gennaio 2007, ha approvato e reso operativo il “Documento Programmatico per il settore apistico” previsto dall’art. 5, comma 1, della Legge 24 dicembre 2004, n. 313 concernente “Disciplina dell’apicoltura”.

Gli aiuti previsti dal suddetto Documento sono stati approvati dalla Commissione Europea con Decisione C(2006) 5705 (Aiuto di Stato n. 117/2006). Con il citato D.M. n. 20026 del 10 gennaio 2007 è stata approvata anche la ripartizione dei fondi tra le diverse azioni. In particolare, per gli interventi che riguardano “l’incentivazione della pratica dell’allevamento apistico e del nomadismo” le risorse finanziarie trasferite dallo Stato alla Regione Emilia-Romagna ammontavano ad Euro 240.472,76.

Nel 2009, con deliberazione di Giunta regionale n. 1960 del 30 novembre 2009, la Regione ha emanato il primo Avviso pubblico, in esito al quale, al termine del procedimento, sono stati liquidati alle aziende agricole beneficiarie contributi per un importo totale di Euro 85.189,97.

Essendo il citato Aiuto di Stato n. 117/2006 scaduto, nel 2012 la Regione ha provveduto ad istituire, con deliberazione n. 619 del 14 maggio 2012, un nuovo regime contributivo approvato con Decisione della Commissione Europea del 01.08.2012 C(2012)5530 recante “Aiuto di Stato/Italia (Emilia-Romagna) SA.34959 (2012/N) concernente disposizioni regionali nel settore dell'apicoltura”, in ottemperanza di quanto previsto dagli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare dal capitolo IV.A. “Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole” al fine di concedere specifici contributi alle aziende del settore apistico.

Conseguentemente, nel 2012 si è data attuazione al secondo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto, secondo i criteri e le modalità stabiliti nella citata deliberazione n. 619/2012, in esito al quale, al termine del procedimento, sono stati liquidati alle aziende agricole beneficiarie contributi per un importo totale di Euro 86.708,63.

Conseguentemente, rispetto alla dotazione finanziaria iniziale, risulta a carico del Bilancio regionale una quota di risorse residue pari a Euro 50.270,15, con la quale si intende continuare a sostenere gli interventi a favore delle aziende apistiche, così come previsto dalla Legge in oggetto, e dalla delibera di Giunta regionale n. 619/2012, che rappresenta, pertanto, la base giuridica per l'attuazione dell'Aiuto di Stato/Italia (Emilia-Romagna) SA.34959 (2012/N) (vedi paragrafo 2 Risorse finanziarie).

In particolare si ritiene utile specificare che:

- gli aiuti possono essere destinati esclusivamente alle Piccole e Medie imprese agricole (PMI), quali definite dal Regolamento (CE) n. 800/2008 che operano nell'ambito della produzione primaria di prodotti agricoli, nello specifico di prodotti dell'apicoltura;
- gli aiuti non sono destinati ad imprese agricole che sono tenute a rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune, finchè non sia stato eseguito il rimborso o l'importo da rimborsare non sia stato depositato su di un conto bloccato, con maggiorazione, in entrambi i casi, degli interessi legali dovuti;
- gli aiuti non sono destinati ad investimenti realizzati nell'azienda agricola per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti apistici;
- potranno beneficiare degli aiuti soltanto le aziende che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà e che rispondano ai requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;
- gli obiettivi, l'intensità lorda dell'aiuto (% di contributo) e le spese ammissibili sono definiti in applicazione dei paragrafi 2, 3, 4 e 6 dell'art. 4 del Regolamento n. 1857/2006;
- la durata dell'Aiuto di Stato in questione è stabilita al 30 giugno 2014, pertanto entro tale data dovrà essere disposta la concessione degli aiuti agli aventi diritto.

Definizione del campo di applicazione “produzione primaria”

Si specifica che, in fase di applicazione, gli aiuti saranno destinati esclusivamente ad investimenti connessi con il prodotto miele, con esclusione di altri prodotti apistici.

Al fine di definire l'ambito di applicazione degli interventi a favore delle aziende apistiche, si sottolinea che, secondo quanto stabilito dal pacchetto igiene (Reg. (CE) n. 852/2004, Documento DG SANCO del febbraio 2009 di orientamento sull'applicazione di talune disposizioni del Reg. (CE) n. 852/2004, Conferenza Stato/Regioni del 9 febbraio 2006 riguardante “Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome relativo a 'Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari”)), e dalla Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario ed igiene degli alimenti regionale n. 14738 del 13/11/2013, le aziende apistiche rientrano nell'ambito della **produzione primaria** allorché la raccolta del miele (e/o dei prodotti apistici), l'estrazione, la manipolazione, il confezionamento e l'imballaggio vengono svolti nello stabilimento dell'apicoltore (laboratori di smielatura aziendali) e a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura.

Diversamente, non rientrano nella produzione primaria attività di lavorazione, confezionamento o di imballaggio del miele che non siano realizzate nell'azienda dell'apicoltore, comprese le strutture collettive (es. cooperative, smielerie sociali).

Altrettanto non è da considerarsi ‘produzione primaria’ il miele acquistato o conferito da altre aziende apistiche esterne oppure il miele sottoposto a trasformazione o a lavorazione che ne modificano sostanzialmente la natura (ad esempio, produzione di idromele, pastorizzazione del miele) o il miele ingrediente di prodotti più complessi o prodotti composti (ad esempio miele con frutta secca, prodotti di pasticceria, miele e propoli, miele e pappa reale), anche se tali operazioni avvengono nell'azienda apistica che produce la materia prima.

1. Obiettivi

Il presente avviso, in ottemperanza a quanto previsto al paragrafo 3 dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1857/2006, è finalizzato a migliorare il reddito agricolo derivante

dall'attività apistica (anche attraverso la riduzione dei costi di produzione), le condizioni di vita, di lavoro e di produzione nelle imprese apistiche, incentivando l'ammodernamento ed il miglioramento delle condizioni di lavorazione, confezionamento ed imballaggio dei prodotti apistici, e della qualità degli stessi, con particolare riferimento alle aziende apistiche condotte da giovani imprenditori.

Pertanto, gli aiuti in questione non comportano un aumento della capacità di produzione, consentendo di migliorare, esclusivamente da un punto di vista qualitativo, l'offerta di miele sul mercato.

1.1. Tipologie di interventi

Titolo: Incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo

Azioni: Ammodernamento delle sale di smielatura e dei locali per la lavorazione ed il confezionamento dei prodotti apistici ed acquisto di macchine ed attrezzature

Spese ammissibili: Nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici riferiti al prodotto miele

Pertanto, a valere sul presente Avviso, sono ammissibili esclusivamente le spese riferite ad acquisti di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici destinati alla lavorazione o confezionamento del prodotto miele con esclusione di altri prodotti apistici.

1.2. Voci di spesa ammissibili

Gli investimenti in questione non potranno determinare l'aumento della capacità di produzione dell'azienda e possono configurarsi come:

- primo acquisto di attrezzature o mezzi di produzione;
- sostituzione totale di attrezzature o mezzi di produzione obsoleti.

Le spese ammissibili dovranno essere riferite sempre ed esclusivamente all'acquisto di mezzi di produzione nuovi (non sono ammissibili mezzi di produzione usati); i programmi informatici dovranno essere integrati o funzionali all'utilizzo delle attrezzature acquistate.

Gli investimenti dovranno essere realizzati presso laboratori di smielatura o locali di lavorazione e confezionamento collegati alla produzione primaria in modo diretto (aziendale), purché in regola con le autorizzazioni igienico-sanitarie previste dalla legislazione sanitaria vigente.

1.3 Spese non ammissibili

Sono escluse le seguenti spese:

- I.V.A., imposte o tasse;
- spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature;
- spese di trasporto per la consegna dei materiali;
- materiale di imballaggio;
- attrezzature hardware (PC) e software;
- attrezzature/dotazioni usate;

- investimenti effettuati per conformarsi ai requisiti minimi introdotti ex-novo in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;
- spese sostenute prima che il regime di Aiuto sia stato istituito e dichiarato compatibile con il trattato della Commissione; inoltre, l'aiuto non potrà essere riferito ad attività intraprese prima della data di notifica della concessione dei contributi (al fine di verificare la decorrenza dell'ammissibilità della spesa si farà riferimento alle fatture quietanzate e relativo documento di trasporto dell'attrezzatura – DDT) ;
- spese realizzate per azioni/investimenti per i quali è richiesto l'aiuto su provvedimenti analoghi previsti da altre normative comunitarie, nazionali o regionali emanate a favore del settore;
- attrezzature/macchine destinate a locali di lavorazione o confezionamento del miele che non rispettino le norme igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente.

2. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie destinate al presente intervento ammontano ad Euro 50.270,15 disponibili sul pertinente capitolo 10652 "Contributi in conto capitale a imprenditori apistici singoli e associati per l'ammodernamento delle sale di smielatura e dei locali per la lavorazione ed il confezionamento di prodotti apistici e per l'acquisto di attrezzature. Attuazione documento programmatico per il settore apistico - Azione 10.10 (L. 24 dicembre 2004, n. 313) - Mezzi statali" compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6032 "Interventi nel settore apistico - Risorse statali" del bilancio per l'esercizio finanziario 2014.

Con atto del dirigente competente potrà eventualmente essere destinato ad integrare le risorse assegnate agli Enti territorialmente competenti per il finanziamento di domande rimaste inevase per insufficiente dotazione finanziaria l'ulteriore importo di Euro 18.304,01 che, in sede di assestamento al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 è passibile di reinscrizione quale avanzo vincolato sul predetto capitolo; si precisa, però, che tale eventualità potrà essere soddisfatta solo nel caso in cui la Commissione Europea approvi i nuovi Orientamenti Comunitari in materia di Aiuti di Stato validi per la futura programmazione 2014-2020 entro il 30 giugno 2014, e che sostanzialmente sussista un'equivalenza fra il regime contributivo attualmente autorizzato e gli analoghi requisiti stabiliti dalla nuova fonte normativa.

3. Entità degli aiuti, percentuali di contributo e quantificazione della spesa ammissibile

L'intervento è applicabile su tutto il territorio regionale e sarà rivolto a laboratori di smielatura ubicati in regione Emilia-Romagna.

Nei limiti stabiliti dall'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1857/2006, l'entità dell'aiuto, rispetto all'investimento ammissibile, sarà limitata al 50% nelle zone svantaggiate e al 40% nelle altre zone, mentre potrà essere elevata, rispettivamente, al 60% e al 50% nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da giovani apicoltori entro cinque anni dall'insediamento (quest'ultimo riconducibile al momento dell'apertura della Partita IVA agricola o combinata, o all'insediamento in una forma associata).

Per l'individuazione delle zone svantaggiate si fa riferimento a quanto già definito dalla Regione nell'ambito del P.S.R. 2007-2013 ai sensi della Direttiva n. 75/268/CE.

L'innalzamento della percentuale di aiuto per investimenti in area svantaggiata verrà riconosciuto quando il laboratorio di smielatura oggetto di intervento è ubicato nelle zone delimitate ai sensi della suddetta Direttiva n. 75/268/CE.

Per quanto riguarda le soglie relative alla spesa ammissibile si prevede che la spesa massima per singolo beneficiario sia pari a 15.000,00 Euro, la spesa minima ammissibile sia pari a 2.000,00 Euro per singolo beneficiario. Non potranno comunque essere finanziati acquisti di macchine o attrezzature la cui spesa unitaria ammissibile sia inferiore a 250,00 Euro.

L'entità dell'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale, viene calcolata su una spesa massima ammissibile riferita all'insieme degli investimenti effettuati ed il contributo sarà erogato in un'unica soluzione a saldo.

4. Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti le Piccole e Medie Imprese (PMI) singole o associate del settore agricolo primario agro-apistico – secondo la definizione comunitaria di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 – i cui laboratori di smielatura siano ubicati nel territorio della Regione Emilia-Romagna, e che rispettino, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui al successivo paragrafo 5.

Non possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole che sono tenute a rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune, finché non sia stato eseguito il rimborso o l'importo da rimborsare non sia stato depositato su di un conto bloccato, con maggiorazione, in entrambi i casi, degli interessi legali dovuti.

5. Requisiti

Condizioni di ammissibilità delle imprese beneficiarie

Al momento della presentazione della domanda, l'impresa beneficiaria deve soddisfare i requisiti ed assumere gli impegni di seguito riportati, pena l'inammissibilità dell'istanza stessa:

- 1) soddisfare le condizioni previste dal Reg. (CE) n. 800/2008;
- 2) essere iscritta ai registri della C.C.I.A.A. nella sezione speciale imprese agricole;
- 3) essere in possesso della partita IVA agricola o combinata, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (le forme associate dovranno essere costituite da apicoltori/produttori apistici e l'attività economica prevalente deve essere costituita dall'attività apistica);
- 4) non trovarsi in stato di insolvenza o essere sottoposte a procedure concorsuali;
- 5) essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
- 6) non essere soggette a provvedimenti di esclusione in materia di provvidenze agricole e a provvedimenti sanzionatori;
- 7) essere iscritta all'Anagrafe Regionale delle aziende agricole con posizione debitamente validata, secondo quanto previsto dal Regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17;
- 8) essere in regola con la denuncia degli alveari prevista dal Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 394 del 27 giugno 1986, riferita all'anno precedente quello di pubblicazione del presente avviso pubblico;
- 9) detenere, in Regione Emilia-Romagna, un numero minimo di alveari pari a 113 in pianura o 57 in zona svantaggiata;

- 10) essere titolare del laboratorio di smielatura, in regola con le norme igienico-sanitarie previste per i locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare (Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene degli Alimenti n. 14738 del 13 novembre 2013 recante procedure per la registrazione ed il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale e della riproduzione animale);
- 11) rispettare l'impegno alla conduzione dell'azienda per almeno 5 anni dalla data dell'atto in cui viene assunta la decisione di liquidazione del contributo richiesto, pena la revoca del finanziamento. L'impresa non dovrà subire modifiche volontarie nella sua consistenza durante il periodo di impegno tali da vanificare la rispondenza degli investimenti realizzati agli obiettivi prefissati. A tal fine modifiche significative dovranno essere preventivamente comunicate all'Amministrazione competente ed autorizzate. Sono fatti salvi i casi di causa di forza maggiore, opportunamente motivati e giustificati dal punto di vista tecnico/economico;
- 12) rispettare l'impegno a non alienare prima di 5 anni dalla data di acquisizione dei beni le macchine e le attrezzature finanziate (a tal fine, i beneficiari devono adottare sistemi per l'identificazione univoca degli acquisti - targhette identificative - vedi par. 7. "Disposizioni generali");
- 13) rispettare l'impegno a mantenere in azienda, per almeno 5 anni, un numero di alveari comunque non inferiore a quello stabilito al precedente punto 9), fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate;
- 14) rispettare l'impegno a rendere disponibili i dati della contabilità aziendale a fini statistici, di monitoraggio e di controllo, pena la revoca del finanziamento;
- 15) la durata minima delle società deve essere almeno pari alla durata prevista al punto 13); in caso di scioglimento anticipato le agevolazioni concesse saranno revocate.

Inoltre l'imprenditore titolare dell'impresa non dovrà avere un'età superiore ai 65 anni o essere beneficiario di pensione di anzianità.

I predetti requisiti concernenti il limite d'età e la non fruizione di pensione di anzianità, per quanto riguarda le società di persone, dovranno essere soddisfatti da tutti i soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali, mentre per quanto riguarda le società di capitali dovranno essere soddisfatti o dall'amministratore unico o dall'amministratore delegato o da almeno la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, con approssimazione sempre al numero superiore.

6. Strumenti e procedure di attuazione

La competenza al ricevimento delle domande, all'istruttoria, all'approvazione dell'elenco delle domande finanziabili con attribuzione dei relativi punteggi di priorità, alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi spetta, ai sensi della L.R. n. 15/97, della L.R. n. 10/2008 e delle successive leggi regionali in materia di riordino territoriale, alle Province, alle Comunità Montane, alle Unioni di Comuni e Nuovo circondario imolese, competenti per territorio.

Le Amministrazioni suddette nominano i rispettivi Responsabili del procedimento.

6.1. Presentazione delle domande di contributo

Le domande per l'accesso ai benefici dovranno essere presentate successivamente alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-

Romagna e **fino al 21 febbraio 2014** all'Amministrazione territorialmente competente (Provincia, Comunità Montana, Unioni di Comuni o Nuovo circondario imolese), in cui il laboratorio di smielatura ha sede, utilizzando l'apposito modello di cui all'**Appendice A**) del presente Avviso, integrato con il modulo di dichiarazione contenente la richiesta di ulteriori informazioni necessarie per la formulazione delle graduatorie di merito di cui all'**Appendice B**).

6.2 Documentazione della domanda

All'atto della presentazione, le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- 1) copia del documento di identità;
- 2) prospetto contenente i seguenti dati: matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, nonché tipologia del CCNL applicato al personale al fine delle verifiche di cui all'art. 31 del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013;
- 3) titolo di possesso dei locali dove saranno collocati le macchine o le attrezzature;
- 4) preventivi/offerta di spesa relativi ai beni/attrezzature da acquistare e quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata (minimo 2 preventivi).

Nel caso delle forme associate dovrà essere, inoltre, presentata la documentazione prevista dalla normativa vigente in relazione a ciascuna tipologia di forma associativa, ed in particolare:

- copia dell'atto costitutivo e statuto, qualora non reperibile attraverso il sistema camerale TELEMACO;
- estratto del libro dei soci;
- copia dell'ultimo bilancio analitico consuntivo completo di stato patrimoniale e conto economico;
- copia del verbale autenticato della riunione nella quale il Consiglio di amministrazione o organo competente ha approvato l'iniziativa e ha dato mandato a presentare domanda;
- qualsiasi altra documentazione o informazione già prevista per i singoli apicoltori o imprenditori apistici utile per la verifica dei requisiti di accesso e la formulazione delle graduatorie di merito e non in possesso di altre pubbliche amministrazioni.

L'Amministrazione competente dovrà inoltre procedere all'acquisizione diretta del certificato del Registro delle imprese, attestante l'insussistenza negli ultimi cinque anni di procedure concorsuali.

L'Amministrazione acquisirà inoltre d'ufficio i documenti per la verifica della situazione di regolarità contributiva dell'impresa sia nella fase di concessione che di liquidazione dei contributi richiesti per la realizzazione di interventi produttivi, ai sensi dell'art. 31 del decreto legge n. 69/2013 convertito in legge n. 98/2013.

6.3 Modalità di istruttoria

Le Amministrazioni competenti provvederanno ad istruire le domande pervenute e ad approvare, con apposito atto, l'elenco delle domande finanziabili con attribuzione dei relativi punteggi di priorità sulla base dei criteri indicati nel presente Avviso. Per le domande non ammissibili dovranno essere esperiti gli adempimenti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo in ordine al contraddittorio.

Ciascuna Amministrazione, **nel termine massimo di 45 giorni** naturali e consecutivi dalla scadenza relativa alla presentazione delle domande, effettuerà l'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze pervenute, effettuando i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese al fine della verifica dei requisiti previsti, acquisendo qualsiasi documentazione che si rendesse utile.

Le domande saranno considerate ammissibili a contributo se compilate in ogni parte, integrate dalla documentazione richiesta e se risulterà accertata la regolarità della posizione del richiedente nei confronti dei previsti obblighi ed adempimenti di legge.

Le Amministrazioni provvederanno di seguito all'attribuzione dei punteggi, all'approvazione dell'elenco delle domande finanziabili, e alla trasmissione alla Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie della Regione – Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali – del predetto atto con indicazione dei singoli beneficiari, delle spese ammissibili e dei relativi fabbisogni finanziari (entità del contributo concedibile) e delle domande non ammissibili.

La Regione, provvederà ad approvare, in base ai punteggi di priorità attribuiti dalle Amministrazioni competenti, la graduatoria unica dei beneficiari con apposito atto del Responsabile del Servizio Sviluppo dell'Economia ittica e delle produzioni animali, indicando le istanze finanziabili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per il bando e a trasmettere alle Amministrazioni competenti l'elenco delle domande finanziabili che, inserite nella graduatoria di merito, potranno godere dei benefici. Nel medesimo atto verranno indicate le risorse assegnate a ciascuna Amministrazione in relazione alle domande finanziabili.

L'ultima domanda in posizione utile della graduatoria potrà essere ammessa ad aiuto fino alla concorrenza del limite delle risorse finanziarie disponibili per il bando (finanziamento parziale).

Successivamente, da parte di ciascuna Amministrazione, dovrà essere emanata, per ciascun beneficiario, la notifica di approvazione della domanda e di concessione del contributo stesso.

Nel caso di economie derivanti da rinunce, revoche o inadempienze da parte del beneficiario, si procederà allo scorrimento della graduatoria regionale nel rispetto, comunque, della disponibilità finanziaria disponibile per il bando, e del termine di validità dell'Aiuto di Stato in questione.

Qualora uno o più documenti richiesti siano già in possesso dell'Amministrazione competente, il richiedente potrà ometterne la presentazione, allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma del legale rappresentante, in cui è fatto specifico riferimento alla/e domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.

Solo nel caso in cui la Commissione Europea approvi i nuovi Orientamenti Comunitari in materia di Aiuti di Stato validi per la futura programmazione 2014-2020 entro il 30 giugno 2014, e qualora sussista un'equivalenza fra il regime contributivo attualmente autorizzato e gli analoghi requisiti stabiliti dalla nuova fonte normativa, con successivo atto del dirigente competente - da adottare successivamente all'approvazione della legge regionale di assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2014 - potrebbe rendersi disponibile l'ulteriore importo di Euro 18.304,01. Tale importo potrà eventualmente essere destinato per il finanziamento di eventuali domande rimaste inevase nella graduatoria regionale per insufficiente dotazione finanziaria.

6.4 Criteri per la formulazione delle graduatorie da parte delle Amministrazioni territoriali – Priorità – Punteggi

Per la determinazione delle graduatorie di merito, le Amministrazioni territoriali dovranno fare riferimento alle seguenti classi di priorità secondo l'ordine sotto riportato:

1. giovani al di sotto dei 40 anni che esercitano professionalmente l'attività imprenditoriale apistica;
2. imprese che producono miele secondo le disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 834/2007 (ex Reg. CE n 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni), relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli;
3. imprese che producono, lavorano, confezionano miele ottenuto con il metodo della produzione integrata e certificati dall'autorità competente, ai sensi della L.R. n. 28/99;
4. imprese che producono miele secondo le disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 510/2006 relativo alla "Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed agroalimentari";
5. imprese che producono miele secondo le disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 509/2006 relativo alle "Specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari".

Si specifica che la priorità di cui al punto 2) – Produzioni biologiche - è da intendersi relativa a beneficiari che risultano iscritti nell'Elenco regionale degli operatori biologici e che immettono sul mercato prodotto biologico certificato ed etichettato secondo le disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 834/2007.

Per quanto riguarda il predetto Elenco regionale, si dovrà far riferimento all'ultimo aggiornato. In casi particolari, la priorità in questione potrà essere attribuita previa presentazione, da parte del beneficiario, del certificato di conformità aziendale emesso dall'Organismo di Controllo (OdC) competente.

All'interno delle classi di priorità sopra evidenziate, o in assenza di tali classi, le istanze dovranno essere ordinate secondo i criteri ed i punteggi di seguito indicati:

- 1) Numero di alveari posseduti:
 - da 58 a 113: punti 2
 - da 114 a 150: punti 4
 - da 151 a 300: punti 5
 - da 301 a 500: punti 6
 - oltre 500: punti 7;
- 2) esercizio della pratica del nomadismo: punti 1;
- 3) esercizio del servizio di impollinazione: punti 0,5;
- 4) soggetto ricadente in aree Parco o zone svantaggiate (Direttiva CE 268/75): punti 0,5;
- 5) apicoltori e/o imprenditori apistici in forma associata: punti 6;
- 6) domanda di contributo presentata per la prima volta: punti 15.

I punteggi relativi al numero di alveari dovranno essere attribuiti a partire dal possesso, da parte del richiedente, di un numero di alveari superiore a quello fissato come requisito minimo al punto 9) del paragrafo 5.

La priorità relativa alla zona svantaggiata o area Parco dovrà essere attribuita in relazione all'ubicazione del laboratorio di smielatura del richiedente.

Per le forme associate, i punteggi relativi alle lettere a) b), c), e d) potranno essere attribuiti se riferiti alla maggioranza dei soci (oltre il 50%).

In ogni caso, a parità di punteggio:

- tra imprese individuali costituirà titolo di precedenza la minore età del richiedente;
- tra forme associate sarà attribuita precedenza a quella costituita dal maggior numero di soci produttori in possesso di partita IVA;
- tra un beneficiario singolo e una forma associata, la precedenza è attribuita alla forma associata.

Condizioni per l'attribuzione della priorità giovani

La priorità "giovane" viene riconosciuta quando il conduttore ha un età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda di contributo.

Nell'impresa individuale il conduttore si identifica nel titolare della stessa.

Nelle società di persone la condizione dovrà essere posseduta da almeno il 33%, con approssimazione sempre al numero superiore, dei soci.

Nelle società di capitale la condizione dovrà essere posseduta, in alternativa:

- 1) dall'amministratore unico ove previsto;
- 2) dal 33% dei membri del consiglio di amministrazione, con approssimazione sempre al numero superiore;
- 3) dal 33% dei membri del consiglio di amministrazione ivi compreso l'amministratore delegato nel caso l'ordinamento societario preveda tale figura, con approssimazione sempre al numero superiore.

Gli amministratori assumono le responsabilità previste dagli artt. 2392, 2394, 2395 del codice civile.

Dette condizioni dovranno essere mantenute per almeno cinque anni, calcolati dalla data di assunzione dell'atto di liquidazione del contributo, anche in caso di avvicendamenti.

6.5 Liquidazione del contributo

L'entità del contributo liquidabile sarà stabilita a consuntivo sulla base di apposita istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalle Amministrazioni competenti e previo accertamento in loco dell'avvenuta esecuzione degli interventi.

A completamento dei lavori e delle spese previste, i beneficiari ammessi a contributo dovranno presentare apposita domanda di verifica di stato finale/liquidazione all'Amministrazione territorialmente competente, utilizzando il modello di cui all'**Appendice C**, parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

La suddetta domanda dovrà essere presentata entro e non oltre 2 mesi dalla data di ricevimento della notifica di approvazione della domanda di contributo e di concessione del contributo stesso, e ad essa dovranno essere allegati copie delle fatture o di altri equipollenti titoli giustificativi di spesa (assegno, bonifico, estratto conto bancario, ecc) regolarmente quietanzati e fiscalmente regolari.

Il mancato rispetto del termine suindicato comporta la revoca del contributo concesso.

Sulle fatture o titoli equipollenti di spesa dovrà essere indicato in modo analitico il costo dell'intervento realizzato, il costo del collaudo e/o del trasporto, l'importo dell'IVA e di eventuali sconti o abbuoni ed, inoltre, dovrà essere riportato il riferimento alla normativa per la quale è concesso il finanziamento ("ai sensi della Legge n. 313/2004").

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

6.6 Attività di controllo

Le Amministrazioni competenti, acquisite le domande di verifica di stato finale/liquidazione degli interventi, effettuano, **nel tempo massimo di 30 giorni**, gli accertamenti tecnico-amministrativi provvedendo anche a sopralluoghi in azienda (verifica in loco).

L'attività di controllo dovrà verificare:

- la regolarità e conformità degli investimenti realizzati rispetto a quelli preventivamente ammessi ai benefici;
- la quantificazione della spesa effettivamente sostenuta sulla scorta della documentazione contabile consuntiva e dei documenti giustificativi della spesa nonché la congruità della medesima rispetto al consuntivo;
- l'entità del contributo spettante nell'ambito della spesa preventivamente assentita.

L'amministrazione potrà richiedere ulteriori documenti a supporto di quanto fornito dal beneficiario.

Gli esiti dell'istruttoria finale a consuntivo e dei controlli in loco sono riassunti in apposito verbale di accertamento finale.

Le Amministrazioni competenti dovranno inoltre effettuare controlli ex post nei 5 anni successivi alla liquidazione dei contributi per la verifica del mantenimento degli impegni assunti da parte dei beneficiari, con particolare riferimento a quelli previsti ai punti 11), 12), e 13) del paragrafo 5) del presente Avviso pubblico.

6.7 Rendicontazione e pagamento dei contributi

Le Amministrazioni competenti provvederanno, in un'unica soluzione, a trasmettere, **entro e non oltre 30 giorni** dal termine dell'attività di accertamento finale, copia degli elenchi di liquidazione, alla Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie della Regione Emilia-Romagna - Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali.

I suddetti atti dovranno riportare, oltre agli importi totali liquidabili, anche l'indicazione delle eventuali economie di spesa che dovessero risultare in fase di rendicontazione.

Successivamente, la Regione provvederà, mediante apposito atto, a trasferire alle Amministrazioni competenti le risorse finanziarie che, sulla base dei suddetti atti di liquidazione, si rendono necessarie per il pagamento dei contributi previsti.

Il pagamento dei contributi al beneficiario finale sarà effettuato, esclusivamente mediante bonifico bancario, da ciascuna Amministrazione competente.

6.8 Economie

Eventuali economie che si dovessero rendere disponibili successivamente al 30 giugno 2014 potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria regionale solo nel caso in cui la Commissione Europea approvi i nuovi Orientamenti Comunitari in materia di Aiuti di Stato validi per la futura programmazione 2014-2020 entro tale data, e qualora sussista un'equivalenza fra il regime contributivo attualmente autorizzato e gli analoghi requisiti stabiliti dalla nuova fonte normativa.

7. Disposizioni generali

Il fascicolo per singolo beneficiario deve contenere copia conforme all'originale di tutti i documenti contabili necessari a comprovare le spese sostenute e quietanzate rispetto a quanto approvato (fatture quietanzate, estratto conto bancario, ricevuta di bonifico bancario, dichiarazioni liberatorie da parte dei fornitori, ecc.) e ogni altro documento ritenuto utile per una completa istruttoria, e deve rimanere disponibile presso l'Amministrazione di competenza.

E' necessario che ogni fattura, sia in originale che in copia, emessa a fronte delle spese sostenute (per l'intero importo o quota parte) per l'attuazione degli interventi in questione riporti la dicitura "*ai sensi della Legge n. 313/2004*".

Gli originali di detti titoli devono essere conservati presso il domicilio fiscale del beneficiario.

Sarà cura del beneficiario apporre sulle macchine e sulle attrezzature oggetto di contributo apposite targhette identificative di materiale resistente, poste in un punto ben visibile, riportante con caratteri indelebili la dicitura "*Anno XXXX – Contributo L. n. 313/2004*".

Le Amministrazioni competenti dovranno verificare la completezza della documentazione richiesta e il rispetto delle modalità procedurali e temporali indicate, la regolarità formale dei titoli giustificativi di spesa dal punto di vista della contabilità e dei relativi adempimenti di quietanza, la corretta imputazione delle spese sostenute e documentate alle voci di spesa preventivate, nonché la corrispondenza tra l'importo totale di spesa ammesso e quello relativo alla documentazione esibita.

Possono essere considerati ammissibili a finanziamento gli interventi che non abbiano già beneficiato di analoghi finanziamenti previsti da altre normative comunitarie, nazionali o regionali.

Tutti i contributi erogati dovranno essere calcolati al netto dell'IVA.

La documentazione di spesa presentata deve essere riferita esclusivamente agli interventi oggetto di contributo.

Varianti sono ammissibili solo previa esplicita richiesta del beneficiario da presentare all'Amministrazione competente entro e non oltre 20 giorni lavorativi utili dalla ricezione della notifica di concessione dei contributi. Costituisce variante la modifica della tipologia di beni materiali/attrezzature richiesti nella domanda di contributo. La mancata presentazione della richiesta comporta la non ammissibilità della spesa sostenuta relativa alla variante in sede di accertamento della liquidazione del contributo.

In ogni caso la variante richiesta ed autorizzata non potrà determinare un aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo concesso.

La variante si considera autorizzata qualora l'Amministrazione competente non comunichi diversa disposizione al richiedente entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora durante l'istruttoria emerga la necessità di acquisire chiarimenti, potranno essere richieste specifiche delucidazioni e/o apposita documentazione integrativa.

Inadempienze o irregolarità accertate comporteranno la revoca dei contributi concessi. L'atto di revoca fisserà le modalità di restituzione delle somme e la durata di esclusione dalle agevolazioni.

Per quanto non contemplato nelle presenti disposizioni operative, si rimanda alle normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore.

8. Esclusioni e vincoli

Fatto salvo quanto stabilito in Premessa ed al paragrafo 4 “Beneficiari”, non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997.

Le attrezzature ed i macchinari oggetto degli interventi finanziati con gli aiuti previsti dal presente Avviso sono soggetti a destinazione vincolata per cinque anni, decorrenti dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, così come disposto dall'art. 19 della L.R. n. 15/1997.

9. Revoche e sanzioni

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- non rispetti gli obblighi ed i vincoli imposti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2 della L.R. 15/1997;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- acquisti attrezzature o macchinari difformi da quelle autorizzati;
- non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nei singoli atti di concessione;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente già percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. 15/1997.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata l'eventuale rateazione delle somme da restituire e la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

Informativa per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, in qualità di interessato, al momento *della Vostra richiesta di contributi di cui alla L. n. 313/2004.*

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- *Intervento finalizzato all'erogazione degli aiuti di cui alla L. n. 313/2004.*

Per garantire l'efficienza del servizio, si informa inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.

I dati personali potranno essere conosciuti dagli operatori *del Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali* della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento, nonché dalle amministrazioni competenti per territorio anch'esse titolari per il procedimento istruttorio.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'Interessato

Si informa, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - dell'origine dei dati personali;
 - delle finalità e modalità del trattamento;
 - della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, *il Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie*. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

Appendice A

AMMINISTRAZIONE _____	N. DOMANDA	
	ANNO	
SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO	DOMANDA DI AIUTO AL SETTORE DELL'APICOLTURA LEGGE N. 313/2004 Aiuto di Stato n. _____	

QUADRO RICHIEDENTE					
DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA					
CODICE FISCALE (CUAA)		PARTITA IVA		C.C.I.AA. (PR/N.REA)	
FORMA GIURIDICA					
RAGIONE SOCIALE					
DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'Amministrazione)					
Indirizzo e numero civico					
C.A.P.	Comune	PR	Telefono	Fax	PEC
SEDE DEL LABORATORIO DI SMIELATURA					
Indirizzo e numero civico					
C.A.P.	Comune	PR	Telefono	Fax	
Il laboratorio di smielatura è ubicato in zona svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE. SI' NO					

RICHIESTA DI INTERVENTO – Macchine ed attrezzature per laboratorio di smielatura

DESCRIZIONE	SPESA PREVISTA €
TOTALE SPESA	

QUADRO DICHIARAZIONI GENERALI SULLA CONOSCENZA DEL REGIME E DELLE NORME**Il sottoscritto:****in qualità di****Dichiara (ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47):**

di essere a conoscenza delle norme comunitarie, nazionali e regionali che regolano la richiesta di aiuto al settore dell'apicoltura;

di aver preso visione di quanto previsto dall' Avviso pubblico riferito alla presente domanda e di essere a conoscenza degli obblighi imposti dall' Avviso medesimo;

che l'impresa rientra nella definizione di PMI del settore agricolo primario di cui al Reg. CE 800/2008 e che soddisfa tutte le condizioni ivi previste;

che l'impresa non è in stato di insolvenza e non è sottoposta a procedure concorsuali;

che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;

che l'impresa non è sottoposta a provvedimenti di esclusione in materia di provvidenze agricole e a provvedimenti sanzionatori, e non si trova nella condizione di dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune;

di essere iscritto all' Anagrafe regionale delle aziende agricole con posizione debitamente validata;

di essere in regola con la denuncia degli alveari prevista dal D.P.G.R. del 27 giugno 1986, n. 394;

di essere a conoscenza dell'obbligo di condurre l'azienda per almeno 5 (cinque) anni dalla data di adozione dell'atto di liquidazione del contributo richiesto, pena la revoca del finanziamento;

di essere a conoscenza dell'obbligo di dover mantenere in azienda, per almeno 5 anni, un numero di arnie comunque non inferiore a quelle stabilite per l'accesso al contributo;

che gli investimenti per i quali chiede il contributo non determineranno l'aumento della capacità di produzione dell'azienda;

	di rispettare i requisiti concernenti i limiti di età e la non fruizione di pensione di anzianità;
	di impegnarsi a comunicare, entro 10 giorni lavorativi precedenti la variazione, per iscritto all'Amministrazione destinataria della domanda ogni variazione dei dati sull'ubicazione dell'azienda;
	di essere consapevole delle sanzioni penali del DPR 445/2000 art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e rilascio di dichiarazioni mendaci, anche in relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia;
	di essere a conoscenza che le spese sono riconosciute dal giorno successivo alla data di notifica di concessione del contributo;
	di essere a conoscenza che gli interventi per i quali richiede il contributo dovranno essere realizzati entro i termini fissati dall'Avviso pubblico regionale;
	di essere a conoscenza che i beni e le attrezzature oggetto del contributo richiesto, il cui uso ed utilità economica non si esauriscono nell'annualità di programma cui la presente domanda si riferisce, non possono essere ceduti e non devono essere distolti dalla prevista destinazione d'uso per almeno 5 anni dalla data di effettiva acquisizione idoneamente documentata;
	di essere a conoscenza che sono ammissibili esclusivamente spese sostenute per l'acquisto di attrezzature e macchinari nuovi di fabbrica senza sconti o abbuoni di qualsiasi forma, tranne quelli eventualmente indicati nei relativi documenti di spesa e senza emissione, da parte del fornitore, di note di accredito a proprio favore;
	di essere a conoscenza che, al fine della erogazione del contributo, dovrà presentare all'Amministrazione competente copia conforme dei titoli di spesa debitamente quietanzati relativamente agli interventi eseguiti, e di dare il proprio assenso affinché la stessa Amministrazione possa svolgere tutti gli accertamenti ed i controlli previsti;
	di essere a conoscenza che l'Amministrazione competente resta esonerata da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell'esecuzione e dell'esercizio degli interventi richiesti, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati e di sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia;
	di non aver beneficiato e di non voler beneficiare per gli interventi richiesti di altre provvidenze previste dalle vigenti disposizioni regionali, nazionali e comunitarie
	di essere a conoscenza degli obblighi e delle sanzioni previsti dalla L.R. n. 15/1997;
	di non essere sottoposto a pene detentive e/o a misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica o di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori.
QUADRO ALLEGATI	
Allega:	
◆	FOTOCOPIA (FRONTE RETRO) DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO
◆	PROSPETTO CONTENENTE I SEGUENTI DATI: MATRICOLA INPS E INAIL, INDIRIZZO DELLA SEDE OPERATIVA QUALORA NON COINCIDENTE CON LA SEDE LEGALE, NONCHÉ TIPOLOGIA DEL CCNL APPLICATO AL PERSONALE AL FINE DELLE VERIFICHE DI CUI ALL' ART. 31 DEL D.L. N. 69/2013, CONVERTITO IN LEGGE N. 98/2013
◆	TITOLO DI POSSESSO DEI LOCALI DOVE SARANNO COLLOCATI LE MACCHINE E LE ATTREZZATURE
◆	PREVENTIVI DI SPESA DELLE ATTREZZATURE DA ACQUISTARE (MIN 2) E QUADRO DI RAFFRONTO MOTIVATO
◆	DOCUMENTAZIONE PER FORME ASSOCIATE
◆	DICHIARAZIONE integrativa (APPENDICE B))

◆	LISTA DEI DOCUMENTI GIA' IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE	
◆	ALTRA DOCUMENTAZIONE: _____	
QUADRO FIRMA		
ESTREMI DI FIRMA		
<p>Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 l'interessato può allegare la fotocopia fronte retro di un proprio documento d'identità oppure firmare davanti al funzionario dipendente addetto.</p>		
Data		Firma

Appendice B

Dichiarazioni integrative alla domanda di contributo di cui alla Legge n. 313/2004 “Disciplina dell’apicoltura”

Anno _____

(da compilare sia per singoli apicoltori che forme associate)

Il sottoscritto _____ CUAU
_____ consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e rilascio di dichiarazioni mendaci, anche in
relazione alla perdita degli aiuti previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia,
sotto la propria responsabilità,

DICHIARA:

- che gli estremi della denuncia del censimento apistico di cui al D.P.G.R. n. 394/86
sono i seguenti: _____
- di essere in regola con le norme igienico-sanitarie previste per i laboratori di
smielatura (estremi registrazione/riconoscimento sanitario)

DICHIARA INOLTRE:

di essere in possesso dei seguenti requisiti e condizioni finalizzate all’attribuzione del
punteggio di merito:

- giovane al di sotto di 40 anni
- produttore miele biologico (Reg. CE n. 834/2007)
- concessionario miele QC - Qualità Controllata - (L.R. 28/99) campagna di
valorizzazione _____
- produttore miele D.O.P., I.G.P., S.T.G.(Reg. CE nn. 509/2006 e 510/2006)
- numero totale di alveari posseduti: _____
- effettua attività di nomadismo (indicare principali località e periodo)
- località _____ da _____ a _____
- effettua servizio di impollinazione (indicare principali località e periodo)
- località _____ da _____ a _____
- soggetto ricadente in area Parco o zone svantaggiate (ex Dir. 268/75/CE)
- apicoltori e/o imprenditori apistici in forma associata
- domanda di contributo presentata per la prima volta
- altro da dichiarare:

DICHIARA INFINE:

ai fini della determinazione della percentuale di aiuto per i giovani agricoltori:

- di essere insediato da meno di cinque anni
- di essere insediato da più di cinque anni

Data _____

In fede _____

(da compilare solo per le forme associate)

Il sottoscritto _____ CUA A _____

rappresentante legale della seguente forma associata _____

forma giuridica _____

personalità giuridica: SI NO

dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'organismo:

- è costituito da n. _____ soci apicoltori/produitori apistici, di cui n. _____ con Partita IVA;
- è in possesso di n. _____ alveari e/o controlla n. _____ alveari dei propri associati;
- è in possesso della seguente documentazione:
- regolare atto costitutivo e statuto;
- libro elenco soci;
- libro verbali Consiglio di Amministrazione;
- libro verbali Assemblea;
- scritture contabili in entrata e in uscita che documentino l'attività dell'organizzazione, in particolare per ciò che concerne le spese inerenti l'attività di cui alla Legge n. 313/2004
- altro da dichiarare:

Il sottoscritto, infine, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto previsto e contenuto nella presente domanda e nella documentazione allegata corrisponde al vero.

Data _____

In fede

Appendice C

LEGGE N. 313/2004

Richiesta verifica stato finale/liquidazione contributi concessi

SPETT.LE

Oggetto: Richiesta liquidazione contributi concessi per la realizzazione di interventi per il settore apistico ai sensi della Legge n. 313/2004 “Disciplina dell’apicoltura” – Anno _____

Il sottoscritto _____

nato a _____ Prov. _____

il _____ e residente a _____

Prov. _____ via _____

tel. _____ Codice Fiscale _____

titolare della ditta: _____

con sede legale a: _____

Via _____ tel. _____

Telefax _____

oppure

rappresentante legale della forma associata _____

Partita IVA _____

con sede legale a: _____

Via _____ tel. _____

Telefax _____

ed amministrativa a: _____

Via _____ tel. _____

Telefax _____

Ubicazione del laboratorio di smielatura:

Città: _____ CAP _____ Prov. _____

Via _____ tel. _____

Telefax _____

CHIEDE

la liquidazione del contributo spettante per gli interventi realizzati nell'anno _____, come previsto dalla Legge n. 313/2004, e dal relativo avviso pubblico regionale.

Alla presente domanda allega i seguenti documenti:

- rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi cui si riferisce il contributo, comparabile con gli importi approvati e corredata di copie fotostatiche rese conformi all'originale, firmate dal rappresentante legale, di tutti i titoli giustificativi di spesa;
- dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, nella quale si attesta che:
- l'importo delle spese rendicontate sulle quali chiede il contributo è pari EURO _____;
- tutta la documentazione contabile presentata si riferisce a spese inerenti l'intervento per il quale si chiede l'erogazione del contributo, i relativi titoli di spesa sono stati regolarmente quietanzati e non sono stati utilizzati per la richiesta di altri contributi pubblici;
- di aver rispettato gli obblighi derivanti dall'accesso ai medesimi contributi;
- di essere consapevole che l'uso di un documento contenente dati non rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
- di essere a conoscenza delle condizioni stabilite per l'istruttoria finalizzata all'erogazione del contributo e degli obblighi connessi.

Data _____

In fede

RIFERIMENTI NORMATIVI

Definizione di PMI

Reg. (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

ALLEGATO I Definizione di PMI

Articolo 1 - Impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.

Articolo 2 - Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Articolo 3 - Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) enti locali autonomi con un bilancio annuo di previsione inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5.000 abitanti.
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono rendere una dichiarazione relativa alla loro qualifica di impresa autonoma, associata o collegata, che comprenda i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4 - Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constatata di essere andata, su base annua, al di sopra o al di sotto delle soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5 - Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6 - Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o dei conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.
Ai dati di cui al primo e al secondo comma, si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.
Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.
4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.